

Diritti “in rete” e libertà religiosa. L’effettività dei diritti attraverso l’efficacia della Internet governance

Antonella Losanno

La cultura digitale ha una valenza che risente della globalizzazione in atto e ne determina lo sviluppo. Il presente contributo pone l’accento sulla possibilità di considerare un esercizio della libertà religiosa nella società digitale, ovvero verifica come le libertà e i diritti, che, come corollari, discendono dalla libertà religiosa, possano coniugarsi con un esercizio “on line” del culto. Il digitale è diventato il mezzo che abbatte più di tutti le barriere di spazio e tempo: la stessa essenziale assemblea di fedeli che diventa una assemblea, aperta, ma nello stesso tempo non virtuale, quanto piuttosto caratterizzata dalla nuova forma di partecipazione. Partendo dall’analisi dell’assegnazione dei nomi di dominio di primo livello, sarà poi evidenziata la centralità di attuare una efficace Internet governance, finalizzata a garantire fra gli altri, integrazione globale, difesa dei diritti delle persone, e in generale opportunità culturali, economiche, sociali per ognuno nel rispetto dell’effettiva tutela del diritto di ciascuno alla privacy e alla protezione dei dati personali.

Accesso a Internet – Diritti in “rete” – Libertà religiosa – Privacy – Internet governance

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Diritto “alla rete” e diritti “in rete” – 3. Culto on line e cyberspazio. Verso una libertà religiosa “informatica” – 4. L’assegnazione dei nomi a dominio di primo livello: il TLD .catholic – 5. L’effettività dei diritti (e della libertà religiosa) in Internet: l’efficacia della Internet governance anche attraverso un’efficiente “gestione” dei dati personali – 6. Osservazioni conclusive

1. Considerazioni introduttive

L’interazione tra l’individuo e la rete dà vita a molteplici e complesse relazioni che si possono sintetizzare da un lato nei diritti nascenti dalla rete e dall’altro nell’esercizio dei diritti in rete. Più che “un gioco di parole” i due profili evidenziano una problematica sostanziale diversa: la prima incentrata sulla necessità di trovare una giusta e per certi versi “congrua e consona” tutela dei cd. “nuovi diritti” che nascono dalla coscienza sociale, a seguito dello sviluppo tecnologico¹, ricollocandoli nell’ambito di una tutela ordinamentale²; la seconda più tesa a riscontrare se

i diritti della persona, laddove esercitati in rete, abbiano effettivamente in questo “nuovo spazio”, inteso quale nuovo luogo di esercizio, una concreta tutela per come l’ordinamento l’appresta³.

In particolare, per i primi sorge immediato interrogarsi sul problema della loro consistenza giuridica ovvero chiedersi se possano ritenersi quali mere licite facilitate dall’evoluzione del mezzo tecnologico o, piuttosto, veri e propri “agere posse” giuridicamente assistiti: una volta stabilito che di diritti soggettivi si tratti, rimane da chiarire se possa essere riconosciuta una loro dignità costituzionale senza una loro catalogazione fra i diritti previsti dalla Costituzione.

A. Losanno ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico presso l’Università di Salerno, già docente di Diritto e Religioni presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, dal 2020 è docente a contratto presso l’Istituto di Studi Politici “San Pio V” di Roma.

Questo contributo fa parte del numero speciale “La Internet governance e le sfide della trasformazione digitale” curato da Laura Abba, Adriana Lazzaroni e Marina Pietrangelo.



Senza avere la pretesa di un'analisi che tenti di addivenire ad una soluzione delle questioni poste, molteplici e in evoluzione, si tenterà di porre l'attenzione sul secondo profilo, incentrando e caratterizzando l'indagine sull'esercizio "in rete" di talune situazioni soggettive espressamente riconosciute in Costituzione, nello specifico, fra le altre, la libertà di religione e di culto con i relativi diritti e libertà ad essa collegati dal cui esercizio discende una complessa problematica relativa all'applicazione delle garanzie costituzionali. I diritti di libertà, infatti, non sono del tutto sovrapponibili tra loro, ma presentano, in quanto specifici istituti di diritto positivo, peculiari discipline costituzionali che presuppongono una diversa declinazione dei valori in gioco che a loro volta vanno raffrontati con lo spazio virtuale nel quale sono esercitati.

Si potrebbe dire, che in base a tale accezione "i diritti tradizionali" stiano subendo una sorta di "modernizzazione" per nuovi modo e luogo di esercizio. Ma procediamo per gradi.

2. Diritto "alla rete" e diritti "in rete"

La rete rappresenta un luogo, anche se virtuale, in cui ognuno si ritrova. L'essere in rete può essere ormai definito un diritto di ciascuno, cosicché in Internet⁴ ciascuno, non quale soggetto passivo dell'informazione ma nella sua interattività, può esercitare on line i propri diritti, dalla libertà di espressione all'iniziativa economica privata, e le proprie libertà fondamentali, ma anche potenziare l'accesso agli altri diritti umani fondamentali: valga per tutti il diritto all'istruzione o il diritto di partecipare alla vita culturale o di trarre i benefici del progresso scientifico nell'attuazione, ad esempio, del diritto alla salute. Inoltre, attraverso la rete, le libertà si sono potute sviluppare ed espandere verso nuove mete dell'agire umano non più e non solo racchiuse all'interno dei perimetri normativi statali, ma protese verso una extraterritorialità che trascende i sistemi valoriali delle Costituzioni⁵ dei singoli Stati.

La centralità della persona e il suo *agere* nella rete hanno fatto sì che a livello sovranazionale o dei singoli Stati, a ben vedere, è stato riconosciuto un vero e proprio diritto all'accesso alla rete⁶.

Emblematico, a riguardo, il riconoscimento da parte del Consiglio sui Diritti Umani delle Nazioni Unite⁷ che invita gli Stati a favorire l'accesso a Internet quale diritto fondamentale della persona umana⁸ che consente di accelerare il progresso e lo sviluppo in ogni sua forma e che può essere veramente tale se ne è garantita la neutralità⁹.

Su questa linea si pongono le statuizioni europee¹⁰. Il Regolamento UE 2015/2120 al considerando n. 1 dispone che il testo di legge ha l'obiettivo di «definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali (...), tutelare gli utenti finali e, garantire, al contempo, il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di Internet quale volano per l'innovazione»¹¹.

La previsione che si ricollega direttamente al diritto di accesso a Internet, così come previsto nella Carta dei diritti di Internet¹², evidenzia l'universalità e l'impegno nel rimuovere tutti quegli ostacoli che possono impedirne l'effettivo esercizio allorquando specificamente statuisce che «gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet».

Nell'evidente soluzione di continuità della citata statuizione rispetto al riconoscimento nazionale, la Carta dei diritti di Internet all'art. 2 dispone infatti: «l'accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale; ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale». Internet diventa allo stesso tempo diritto della persona e mezzo a cui accedere per lo sviluppo completo della sua personalità. La Carta prevede altresì che «le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto»¹³. «Ogni persona, ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali. Le istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione, l'educazione all'uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla rete tra attori economici, istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui»¹⁴. E in questi termini l'approccio ad una consapevole, in quanto basata sulla conoscenza, cultura digitale diventa fondamentale anche nell'ottica di esercizio



del culto e di rendere effettivo e concreto il differente approccio alle manifestazioni di fede.

Un riconoscimento, quello effettuato nella Carta dei diritti di Internet, «... di principi e diritti. I principi di riferimento sono libertà uguaglianza e dignità. I quali, poi, si traducono in questo documento, anzitutto nel diritto di accesso alla Rete, ad Internet, come diritto fondamentale della persona, poiché Internet è ormai uno spazio nel quale si manifesta sia l'attività pubblica sia lo svolgimento della vita privata. E questo evidentemente è una condizione di eguaglianza»¹⁵. Difatti, la Carta trova la sua fondatezza direttamente nella previsione dell'art. 3 della Carta costituzionale e nel principio di eguaglianza, ma anche nella manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione¹⁶ che è attuazione della stessa libertà religiosa e che proprio grazie alla rete ha trovato una nuova forma di espressione che ha mutato, a dire il vero, anche il ruolo della persona stessa.

Tale diritto va qui inteso in riferimento sia alla libertà di esprimere le proprie opinioni sia alla libertà di informazione, cioè di informare e di essere informati. Perciò viene preso in considerazione non soltanto l'uso della parola e dello scritto, ma anche "ogni altro mezzo di diffusione" quale la radio, la televisione, il cinema, le riproduzioni audiovisive e, per estensione, Internet. L'individuo non "subisce" l'informazione, ma "fa" l'informazione¹⁷. Ne consegue che la libertà di espressione su Internet risulta essere ampliata in forma così illimitata che è necessario un bilanciamento anche con altri diritti fondamentali, quali il diritto alla privacy, alla trasparenza delle fonti di informazione e alla protezione dai reati informatici, diritti fondamentali che si riferiscono alla tutela della vita privata in un ambiente pubblico.

Il diritto di accesso ad Internet, con l'evolversi della società digitale, è presupposto inoltre di numerosi altri diritti¹⁸ e rappresenta la vera sfida della Carta che riconosce il diritto di accesso come diritto fondamentale e che si propone di offrire un insieme di principi e di valori di alto livello fondati sul rispetto della dignità, della libertà, della eguaglianza e della diversità di ogni persona¹⁹. Tale diritto, pur non trovando esplicito riferimento in Costituzione, ha trovato riconoscimento nello specifico nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), testo unico che riunisce le norme riguardanti l'informatizzazione della pubblica amministrazione, ove viene riconosciuto quale presupposto fondamentale per la costruzione di una cittadinanza digitale²⁰.

A riguardo fondamentale anche il ruolo assunto dal 2014 dalla Commissione europea che monitora i progressi compiuti dagli Stati membri nel settore digitale e pubblica relazioni annuali sull'indice di di-

gitalizzazione dell'economia e della società (DESI)²¹. Anche nell'ultimo rapporto, l'Italia è significativamente in ritardo rispetto ad altri paesi dell'UE in termini di capitale umano. Rispetto alla media UE, registra infatti livelli di competenze digitali di base e avanzate molto bassi²². Sono necessarie misure volte a migliorare le competenze digitali di base della popolazione, ad aumentare l'offerta formativa in materia di competenze digitali avanzate, a riqualificare la forza lavoro e a migliorarne le competenze²³. Nel 2020 l'Italia ha varato la sua prima Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, che definisce un approccio globale allo sviluppo delle competenze digitali per colmare i divari con gli altri paesi dell'UE²⁴. La strategia comprende quattro assi di intervento e contempla un'ampia gamma di settori e vede quali gruppi di destinatari, fra gli altri, studenti inseriti in percorsi di istruzione e formazione, per integrare le competenze informatiche nelle scuole primarie e secondarie e nei curricula universitari e di istruzione superiore; pubblico in generale, per sviluppare le competenze digitali necessarie a esercitare i diritti di cittadinanza sostenendo l'alfabetizzazione digitale della popolazione.

Al centro delle esperienze di apprendimento, per garantire sicurezza e inclusione dei nuovi cittadini, deve essere posta, pertanto, l'educazione all'uso consapevole di Internet. L'utilizzo di Internet può infatti essere una "garanzia" per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita del singolo soggetto e della intera collettività. È innegabile, infatti, che il *diritto alla conoscenza e all'educazione in rete* significa il possesso di competenze digitali e la capacità di utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, condizione necessaria per vivere questo "allargamento" della cittadinanza alla dimensione digitale²⁵.

3. Culto on line e cyberspazio. Verso una libertà religiosa "informatica"

Il tentativo di delineare i confini giuridici della rete è diventato ancor più importante in quest'ultimo biennio, caratterizzato dalla pandemia Covid-19, dal momento che proprio Internet è diventato lo strumento più idoneo a consentire l'esercizio dei diritti e libertà fondamentali garantiti nella Costituzione. È innegabile che il diritto all'istruzione, quanto quello al lavoro o alla salute o ancora la libertà di riunione o associazione o quanto piuttosto l'esercizio della libertà religiosa, a voler esemplificare, si siano potuti esplicare proprio "in rete" e che la rete, anzi, sia diventata nel periodo di lockdown a cui siamo sta-



ti costretti, l'unico luogo in cui l'esercizio dei diritti innanzi elencati è stato possibile.

Le manifestazioni tipiche di esercizio della libertà religiosa sono, infatti, state escluse nell'ottica della necessità di limitare e di evitare assembramenti a tutela della sicurezza pubblica preordinata alla più ampia tutela del diritto alla salute di ciascuno²⁶. In un momento storico caratterizzato "dall'emergenza" si sono inseriti i numerosi provvedimenti governativi²⁷ succedutisi uno dopo l'altro, statuendo limitazioni e restrizioni al fine di circoscrivere la diffusione del virus²⁸.

Le restrizioni rese necessarie al fine di evitare che le celebrazioni liturgiche potessero essere luogo di assembramento hanno fatto sì che si fosse predisposti alla ricerca di soluzioni alternative che, in ossequio a quanto previsto alle misure di contenimento predisposte dal Governo e condivise dalla Chiesa italiana, permettessero l'attuazione della libertà religiosa attraverso forme "consentite" di esercizio del culto.

Nella nuova forma di esercizio a cui si è stati costretti, sia pur restrittiva per il necessario contenimento della pandemia, vi è chi ha rilevato una sorta di «compressione e limitazione di diritti e libertà fondamentali costituzionalmente rilevanti»²⁹, da cui non è rimasto escluso il diritto di libertà religiosa che ha assunto in questo contesto un nuovo contenuto.

Tanto non significa che il diritto alla libertà religiosa sia da considerare "un nuovo diritto", quanto piuttosto che applicato al mondo di Internet assume nuove sfaccettature che ne rendono interessante una rilettura, con riferimento all'esistenza o meno, anche ad esempio, di una "diversa" – da quella tradizionale – nozione di buon costume che sussuma le tradizioni comuni dei vari ordinamenti collegati in rete.

In questo contesto Internet ha consentito l'esercizio, nel cyberspazio, delle funzioni religiose. Le celebrazioni in streaming sono diventate la regola, nel periodo di lockdown, e coesistono, ad oggi, con le celebrazioni in presenza.

L'utilizzo della rete quale nuovo spazio liturgico ha, di fatto, realizzato una realtà lontana dall'immaginario comune, che ha sollecitato nei confronti di ciascuno come singolo e come membro della comunità ecclesiale non poche perplessità rispetto alla effettività della "celebrazione on line" ma che in ogni caso ha consentito l'esercizio del culto.

Internet è diventato un ulteriore mezzo di comunicazione attraverso cui trasmettere il messaggio cristiano, il mezzo che abbatte più di tutti le barriere di spazio e tempo e così la celebrazione delle funzioni in rete, in streaming, è stato il mezzo per poter seguire da casa le funzioni, tentando e realizzando una sorta

di riavvicinamento dei fedeli al sentimento religioso tramite forme "artificiali di partecipazione"³⁰.

Sono state incrementate in questi due anni le possibilità di interazione mediante tecnologie basate sul Web o su app, trasmettendo, per esempio, la messa in streaming su diverse piattaforme (YouTube, Facebook, Instagram), o offrendo la possibilità di condividere momenti di preghiera in gruppi più ristretti, interagendo in tempo reale con il celebrante.

La pandemia ha permesso di scoprire una Chiesa Cattolica "in rete", sempre più "connessa": le dirette delle messe disponibili on line si sono moltiplicate, per continuare a restare vicini alle singole comunità. Internet è diventato il luogo di comunicazione e di effettivo esercizio del culto al punto che si sono moltiplicati i canali social delle parrocchie. È stata così garantita ai fedeli, pur se sottoposti alla "quarantena" in casa, una qualche forma di fruizione delle cerimonie religiose attraverso i social media, portando il digitale nelle chiese, rendendo possibile l'esercizio della libertà di religione sancita dall'art. 19 Cost.

Anche se da alcuni anni è in atto un processo di avvicinamento e cura dei fedeli attraverso le tecnologie digitali, che ha portato già molti anni fa a coniare l'espressione di *religion surfers* per indicare i fedeli che utilizzano Internet e le tecnologie digitali come supporto alla propria fede³¹, per certi versi, si potrebbe affermare che la pandemia è stata l'occasione per rendere concreto quanto previsto nel documento 22 febbraio 2002, *Chiesa e Internet*³², del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni sociali, diffuso in parallelo a *Etica in Internet*, che evidenziava «l'interesse della Chiesa per Internet» e affrontava le implicazioni che Internet avrebbe potuto avere per la religione.

Lo sviluppo della rete ha coinvolto anche il fenomeno religioso. Anzi, la diffusione di Internet tra i mezzi di comunicazione ha ridefinito, fra le altre, la geografia religiosa nel senso che Internet rappresenta un territorio alternativo all'*off line*. Le dimensioni *off line* e *on line* si "fondono" e "confondono", si potrebbe dire, attraverso la cultura digitale a cui il fenomeno religioso ha mostrato particolare interesse, dal momento che la dimensione digitale crea aggregazione e sviluppa un senso di appartenenza collettiva³³. In tal modo, l'utente-fedele di una determinata confessione può servirsi di una modalità nuova attraverso cui professare attivamente la propria fede, partecipando e interagendo con la propria comunità di appartenenza e con fedeli di altre confessioni religiose e non restando passivamente ad assistere di fronte a uno schermo pc, ora anche smartphone³⁴. Puntualmente, a riguardo, si è introdotta la distinzione fra *religion online* delle istituzioni religiose, che si



adattano a comunicare via Internet, e *online religion* quale creazione di nuovi network capaci di promuovere la formazione di comunità virtuali, nelle quali la definizione dei contenuti e dei significati religiosi o spirituali è affidata all'interazione via computer fra gli individui³⁵. In questo secondo modello, non c'è la mera sequenza emittente-ricevente della *religion online*, ma si è di fronte ad un rilevante cambiamento socio-culturale, in quanto, un sito, che rientra in questa tipologia, offre uno spazio creativo e interattivo per una vasta (più o meno anonima) platea di utenti, i quali, in tal modo, danno l'idea di farsi una religione a loro misura³⁶.

Ebbene, il sentire religioso non può più essere solo considerato quale prodotto dell'intimità e della coscienza, ma diventa il frutto di un continuo confronto dialettico tra l'individuo e la sua dimensione pubblica o social, tant'è che, anche se non si volesse ammettere l'influenza totalizzante di Internet sui principi che reggono la libertà religiosa, difficilmente potrebbe negarsi la sua autorevole influenza sulla formazione della coscienza religiosa³⁷.

In questo contesto, più di un interrogativo si appalesa. Si è detto che la rete ha consentito l'esercizio di diritti fondamentali, nel caso specifico della libertà religiosa, ma tale forma di esercizio può essere considerata l'equivalente della celebrazione in presenza, più che nel senso della fisicità e della contestualizzazione spaziale, nel senso sostanziale della partecipazione attiva del fedele? Ed ancora. Nel momento in cui il fedele è davanti a uno schermo, è tutelato e protetto da qualsivoglia forma di ingerenza estranea?

Non bisogna dimenticare che nel momento in cui il cittadino/fedele è connesso a Internet viene in rilievo *in primis*, inevitabilmente il suo diritto alla riservatezza o alla privacy che dir si voglia, e nel caso specifico tale diritto assume un significato e un peso particolare in quanto si tratta di un diritto, quello di cui all'articolo 19 della Costituzione, che riguarda il cd. foro interno e la libertà di coscienza di ciascuno.

Orbene, anche la libertà *religiosa informatica* ritrova una sua dimensione positiva e negativa. In chiave positiva, esprime il diritto a che non siano pubblicate, da parte di qualunque soggetto, via Web le proprie professioni di fede, le inclinazioni, le pratiche di culto religioso esercitate, affinché esse non diventino fonte di discriminazione e di etichettamento. In chiave negativa, invece, manifesta il diritto a poter esercitare un controllo sui dati concernenti la propria persona contenuti su Internet e, dunque, il diritto di poter controllare in prima persona le informazioni di matrice religiosa contenute sul Web e potere, conseguentemente, azionare degli strumenti certi e rapidi di tutela. L'accertamento, se da un lato ricomprende

le notizie immesse dallo stesso soggetto e, dunque, implica il diritto di aggiornamento sulle proprie notizie – magari, ormai superate e non più rispondenti alla realtà storica –, dall'altro lato, a maggior ragione, ricomprende la verifica sulle notizie afferenti la propria vita religiosa inserite da “altri soggetti”³⁸.

E quando si parla di altri soggetti, sono innanzitutto da ricomprendere coloro che detengono il potere informatico e che più facilmente rispetto ad altri possono alterare il sistema di verità informatica a danno di un individuo. In questo senso, allora, per libertà religiosa informatica non intendiamo solo il diritto di difesa che può azionare il soggetto che si ritiene leso ma, più ampiamente, intendiamo un vero e proprio diritto attivo di partecipazione del soggetto al circuito delle informazioni di matrice religiosa che lo riguardano³⁹.

Ma allora, il fedele è legittimamente protetto nella gestione dei video e delle immagini, da possibili interferenze, manipolazioni e/o sottrazioni di dati personali?

L'interrogativo è più che mai legittimo in quanto l'esercizio ormai informatizzato della libertà religiosa è tutt'ora utilizzato relativizzando lo spazio liturgico e la stessa essenziale assemblea di fedeli che diventa una assemblea “fluida”, aperta, perché composta da fedeli in presenza e da fedeli, “on line”, ma nello stesso tempo non virtuale, quanto piuttosto digitale, presente e partecipativa, dal momento che anche i fedeli “on line” non assistono, ma partecipano attivamente alla celebrazione attraverso un coinvolgimento naturale degli utenti tramite l'utilizzo di app, con un'interazione tale che si potrebbe pensare alla creazione di una vera e propria identità religiosa⁴⁰.

Internet, quale nuovo luogo di esercizio della libertà religiosa, impone di verificare se e come l'accesso alla rete e l'essere in rete realizzino pienamente la libertà religiosa innanzi delineata. Uno dei parametri più rilevanti, a riguardo, è costituito dall'effettività del diritto alla privacy che investe anche lo specifico campo religioso. Difatti, il diritto alla privacy in ambito religioso è stato normativizzato con la cd. “tutela del dato religioso”. Quando parliamo di tutela dei dati religiosi ci riferiamo al diritto che hanno i soggetti a non veder divulgato a soggetti terzi i propri dati in materia religiosa. Viene infatti definito un diritto *erga omnes*, cioè assoluto⁴¹.

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, testo unico per il trattamento dei dati personali, tra i diritti da tutelare in materia di privacy, rientra anche la libertà religiosa e, in modo particolare, questa libertà rientra fra i dati sensibili. E infatti, la citata normativa prevede che «in materia religiosa i dati sensibili siano quelli che rivelano l'origine raz-



ziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati ed organizzazioni di carattere religioso e atti idonei a rivelare stati di salute e l'orientamento sessuale».

Le confessioni religiose sono del tutto esenti dal regime di protezione rinforzata dei dati sensibili relativamente al trattamento dei dati degli aderenti e dei soggetti che entrano in contatto con esse solo per finalità religiose; pertanto, le confessioni religiose possono effettuare il trattamento dei dati dei loro aderenti senza nessun consenso scritto degli interessati.

E allora viene da chiedersi se nel momento in cui il singolo si “connette in rete” ed entra nella “chiesa digitale” sia tutelato al pari di quando assiste a una celebrazione religiosa in presenza. In quest'ultimo caso, infatti, ciascuno recandosi in chiesa è come se implicitamente acconsentisse reciprocamente rispetto ai partecipanti a far conoscere il proprio orientamento religioso, ma in una chiesa diventata sempre più digitale, in cui sembra quasi che non vi sia contrapposizione fra ambiente reale e cyberspazio, in cui ormai la liturgia e i sacramenti hanno trovato una loro giustificata collocazione, è fondamentale allora verificare se Internet sia in grado di apprestare le dovute e necessarie garanzie al singolo rispetto a una platea di utenti indefinita.

4. L'assegnazione dei nomi a dominio di primo livello: il TLD *.catholic*

Appare evidente che la diffusione della rete comporti problematiche assai complesse: la tutela delle libertà fondamentali di cui la libertà religiosa rappresenta una delle manifestazioni, ma anche la protezione della privacy, quanto piuttosto il controllo sul contenuto delle informazioni. Centrale diventa, allora, in primo luogo, il sistema dei nomi a dominio in quanto la sua gestione può effettivamente considerarsi un modo per controllare il funzionamento di Internet⁴². La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)⁴³, istituita per il coordinamento delle attività di gestione del Domain Name System (DNS), al fine di garantire l'univocità del sistema dei nomi a dominio, la stabilità, la sicurezza e la resilienza di Internet, nasce da un tentativo autocontraddittorio di “privatizzare” il sistema dei nomi di dominio (DNS). Tuttavia, la presenza degli Stati, sempre più interessati alla regolazione della rete, mette in luce come la forma di governo settoriale abbia acquisito una natura mista, pubblico-privata. Non si è di fronte ad un'organizzazione internazionale creata da Stati nazionali, né ad un'organizzazione di seconda generazione, ma ad un soggetto di natura privata che svolge, però, la sua attività su scala mondiale e

coinvolge un numero amplissimo di utenti: l'ente è privato, ma ad esso è affidata una funzione pubblica; è nazionale, ma le sue funzioni hanno una rilevanza globale⁴⁴. Non si può certo pensare che lo Stato o altri attori di carattere pubblico rimangano assenti rispetto al dibattito sull'impiego delle tecnologie, abdicando in favore delle forze di mercato, degli istituti di gestione degli standard tecnici e delle lobbies multinazionali, nella misura in cui dette scelte tecniche sono in grado di incidere fortemente sui diritti, sulle libertà e sulla protezione dei soggetti utilizzatori⁴⁵.

La sfida affrontata dall'ICANN riguarda allora non solo il grado di potere che i governi possono esercitare nei suoi processi (dell'ICANN), ma ancora più importanti sono le procedure e meccanismi istituzionali all'interno dei quali quel potere deve essere esercitato⁴⁶.

In riferimento alle assegnazioni dei nomi di dominio di primo livello, non poche sono state le problematiche derivanti dall'assegnazione di domini a carattere religioso, in particolare del TLD *.catholic*. Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali (PCCS)⁴⁷ ne aveva chiesto all'ICANN l'assegnazione affinché fosse l'unico soggetto legittimato a registrare a sua volta all'interno del TLD *.catholic* un affiliato alla Chiesa cattolica. L'estensione era riservata alle istituzioni della Chiesa cattolica, quali diocesi, parrocchie, ordini religiosi, scuole, università o ospedali così come risultanti, anche se non esclusivamente, dall'elenco dell'Annuario Pontificio⁴⁸. Ebbene, fra le obiezioni mosse all'ICANN rispetto all'assegnazione di un dominio *.catholic*, rilevante fu quella della Saudi Communication and Information Technology Commission rispetto alle varie applicazioni *.catholic*. Si obiettava nello specifico che «molti altri cristiani usano il termine “cattolico” per riferirsi più ampiamente a tutta la Chiesa cristiana a prescindere dall'affiliazione confessionale e... anche altre comunità cristiane rivendicano il termine “cattolico” fra le quali la Chiesa ortodossa e la Chiesa ortodossa orientale»⁴⁹.

L'obiezione non è stata di poco rilievo in quanto, effettivamente, l'ICANN l'ha dovuta considerare per l'assegnazione del nome di dominio richiesto. Infatti, con riferimento alle assegnazioni dei nomi a dominio a carattere religioso (ad esempio, *.catholic*, *.anglican*, *.orthodox*, *.hindu*, *.islam*, *.muslim*, *.buddhist*, ecc...), questi gTLD⁵⁰ avrebbero potuto provocare rivendicazioni fra le tradizioni teologiche e religiose tali da, eventualmente, sfociare in aspre dispute che avrebbero costretto l'ICANN, implicitamente o esplicitamente, ad abbandonare la sua politica di neutralità pur riconoscendo ad un particolare gruppo o ad una specifica organizzazione la legittimità di rappresentare una determinata tradizione religiosa.



Di qui, anche al fine di rispettare «le sensibilità riguardo ai termini con significato nazionale, culturale, geografico e religioso», la necessità di una particolare e acuta attenzione ai domini concernenti le tematiche religiose e sul processo di assegnazione dei gTLD con significato religioso, prima di procedere con l'assegnazione stessa per evitare che l'ICANN «possa direttamente o indirettamente abbandonare la propria neutralità dovendo valutare se e quali gruppi o organizzazioni siano rappresentativi di una tradizione religiosa»⁵¹.

L'ICANN con riferimento alla richiesta avanzata dalla Chiesa cattolica, a seguito delle obiezioni mosse, ha dovuto prendere atto⁵² che la Chiesa Cattolica Romana «non controlla e non rappresenta tutti gli usi e le identificazioni con il termine “catholic”», ponendo la rilevante questione connessa alla libertà religiosa in relazione all'uso del dominio ma, in ogni caso, non ha potuto prescindere dal dato oggettivo che il «richiedente (PCCS) rappresenta la maggioranza dei cattolici ed è in grado di gestire il TLD come richiesto»⁵³ e che, pertanto, gli poteva essere assegnato. Tanto non ha significato da parte dell'ICANN una sorta di avallo al gruppo religioso, quanto piuttosto un prendere atto che il richiedente, quale soggetto “ex se” considerato aveva i necessari requisiti e possedeva quindi il potenziale di rappresentare a lungo termine precisi target, settori o temi, elementi necessari affinché gli fosse rilasciata la chiesta assegnazione di dominio di primo livello.

Ne è conseguito che il 21 ottobre 2015 è stato assegnato al registro vaticano il dominio di primo livello .catholic, compreso il nome in alfabeto arabo, cinese e cirillico⁵⁴. L'uso del dominio che rappresenta la garanzia che un determinato sito è autenticamente cattolico, è riservato non ai singoli individui, ma alle istituzioni della Chiesa cosicché intende creare una presenza coesa e organizzata on line della Chiesa, in modo da essere l'immagine speculare on line della Chiesa stessa. Sempre con questa finalità è stato istituito un apposito ufficio su impulso della Segreteria di Stato e della Segreteria per la Comunicazione, denominato «DotCatholic» che ha lo scopo di utilizzare il dominio Internet generico di primo livello “.catholic” per condividere gli insegnamenti, il messaggio ed i valori della Chiesa Cattolica secondo assegnazioni ufficiali con la più ampia comunità globale nel cibernazio⁵⁵, in cui la natura di “formazione sociale” delle “comunità di utenti” è necessario trovi un giusto bilanciamento fra l'utilizzo in funzione protettiva dei diritti individuali, nel senso che il riconoscere la natura di formazioni sociali di queste aggregazioni dovrebbe costituire l'impalcatura concettuale per rafforzare la tutela dei “diritti inviolabili” di costoro,

appunto, anche “all'interno” delle formazioni sociali e la possibilità di rafforzare e legittimare il potere di controllo e di governo della rete dei grandi intermediari: poteri che subiscono, per così dire, una sorta di trasfigurazione, e vengono rappresentati non già nella loro nuda realtà di espressione di potere economico, ma come frutto, in qualche modo, di un ruolo, di una responsabilità attribuita e riconosciuta dalla stessa “comunità di riferimento”, espressione di “autonomia” della “formazione sociale”⁵⁶.

5. L'effettività dei diritti (e della libertà religiosa) in Internet: l'efficacia della Internet governance anche attraverso un'efficiente “gestione” dei dati personali

Si può, allora a ragion veduta, affermare che l'effettività dei diritti in Internet, e nello specifico del diritto di libertà religiosa, per come innanzi delineato nel contenuto, è strettamente connessa a una concreta efficacia della Internet governance (IG), quale complesso di iniziative di una pluralità di soggetti, governi, settore privato, società civile, per sviluppare e attuare principi, norme, procedure decisionali e programmi condivisi che determinano l'evoluzione e l'uso di Internet⁵⁷; una “gestione” di Internet finalizzata, così, a garantire integrazione globale, libertà di mercato ed equa concorrenza, difesa dei diritti delle persone, e in generale opportunità culturali, economiche, sociali per tutte le persone: dalla gestione delle risorse della rete, alle questioni della sicurezza, alle diseguaglianze nella diffusione e nell'accesso a tali risorse, fino alla tutela dei diritti umani in quanto rientrano a pieno titolo in una riflessione centrata sulla sfida democratica nel mondo digitale⁵⁸.

Per tale finalità le iniziative e le tappe che si sono succedute hanno avuto vario oggetto⁵⁹: di standardizzazione tecnica (IETF)⁶⁰, di gestione delle policy sulle risorse (ICANN), a cui innanzi si è più ampiamente fatto riferimento, e di discussione generale sul futuro della rete (IGF)⁶¹.

In particolare, il forum di discussione sul futuro della rete (IGF), istituito nel 2006, rende possibile la condivisione delle decisioni prese nelle varie macroaree di intervento fra cui quella concernente l'educazione on line, la diversità culturale, i diritti umani (on line e off line), la privacy e la protezione dei dati personali⁶². Pertanto, dato l'oggetto pluridisciplinare della Internet governance, si cercherà di verificare come la stessa vada ad impattare sulle questioni più strettamente connesse all'oggetto del presente contributo, ovvero in relazione alla possibilità di esercitare



nel nuovo “spazio dimensionale” di Internet un’ampia categoria di diritti individuali e collettivi, fra cui appunto la libertà religiosa e di culto.

A riguardo è innegabile il ruolo centrale che abbia avuto l’approvazione della richiamata Costituzione dei diritti di Internet nel 2015 a cui direttamente si ispira il Regolamento 2015/2021 UE e che conferma due punti fondamentali: il concetto di Internet aperta viene assorbito nei diritti degli utenti finali; la neutralità della rete viene associata al trattamento equo e non discriminatorio e limitata al diritto delle comunicazioni elettroniche, sottraendone un contenuto trasversale. L’Internet aperta è collegata alla libertà di «collegarsi alla rete Internet pubblica senza che i governi o i fornitori pongano limitazioni per quanto riguarda i contenuti, i siti, le piattaforme, il tipo di attrezzature che possono essere utilizzate». Una rete aperta applica standard liberi e pubblicamente disponibili, che «chiunque può utilizzare per creare siti web, applicazioni e servizi, e perché gestisce tutto il traffico più o meno nello stesso modo», senza «chiedere autorizzazioni ai fornitori o di pagare loro supplementi per raggiungere altri utenti on line»⁶³.

Ed ancora, la Raccomandazione del 7 marzo 2018 del Consiglio d’Europa ha sancito che l’«access to the internet is a precondition for the exercise of Convention rights and freedoms online», stabilendo una relazione tra le responsabilità degli ISP e l’esercizio di diritti fondamentali tutelati dalla CEDU⁶⁴.

Sulla stessa linea si collocano altresì i risultati raggiunti nella IGF Italia 2018 e 2020 in materia di inclusione digitale e diritto di accesso e di privacy, diritti e cittadinanza digitale⁶⁵. Ed infatti, quanto all’inclusione digitale e diritto di accesso, è stata evidenziata la necessità di migliorare la cultura digitale dei cittadini al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza digitale. È emersa la necessità di creare le competenze digitali per le generazioni future sin dai primi anni di età, comprendendo l’istruzione degli insegnanti su queste tematiche, evidenziando come l’educazione al digitale e l’utilizzo responsabile e consapevole di Internet, siano uno strumento fondamentale per garantire la protezione delle libertà individuali grazie a una piena partecipazione alla vita sociale.

In relazione invece alla privacy, ai diritti e alla cittadinanza digitale, è stata sollevata la problematica dell’appartenenza dei dati. A chi dovrebbero appartenere i dati generati dagli utenti? Chi è legittimato ad utilizzarli? Tenendo conto che, nell’era dell’informazione, avere la proprietà del dato equivale ad esercitare una fortissima influenza in ogni contesto, disciplinarla rappresenta una sfida futura. Si è portato all’attenzione anche il tema del diritto

all’oblio, invitando ad adottare cautela nell’implementarlo, poiché talvolta si potrebbe permettere la cancellazione di informazioni e memorie riguardanti il passato e la storia, accessibili al giorno d’oggi quasi esclusivamente tramite la rete.

I dati sensibili assumono rilievo, infatti, anche in relazione alle categorie di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in quanto dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose o filosofiche, rappresentando una tematica ampia⁶⁶ che ha destato sempre molto interesse soprattutto in relazione alle anagrafi religiose, alla tutela dei dati “ex sensibili” e all’autorizzazione generale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativa al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose⁶⁷.

Ma, in ogni caso, ben si è evidenziato che differente è la regolamentazione in Internet dei social network e delle app in quanto rappresenta un *quid novi*, innanzitutto perché non sempre chi raccoglierà i dati è un ente religioso, secondariamente perché, oltre ai dati immessi consapevolmente dall’utente, vi sono molti altri dati “esterni” che vengono comunque raccolti e che contribuiscono a creare un’informazione sempre più completa sull’individuo e sulle sue credenze. Difatti, da parte di alcuni social network, vi è la previsione di presentare tra le domande del profilo quella relativa alla propria appartenenza confessionale, ma spesso gli utenti non si rendono conto di quale possa essere l’ambito di diffusione di questa informazione e quanto possa essere facile da estrarre, utilizzando sistemi di profilazione dei soggetti sulla base di specifici indicatori. E proprio la profilazione desta perplessità al legislatore europeo che la definisce come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica»⁶⁸.

Per questo motivo, il legislatore ha previsto un generale divieto nel trattamento delle categorie particolari di dati personali, a meno che non ricorra in sostanza il consenso esplicito al trattamento dei dati personali per una o più finalità specifiche, che infatti è la modalità mediante la quale tutti i social e le app ottengono la facoltà di trattare i dati dell’interessato.

Mai come nel caso delle applicazioni, però, è possibile che avvengano dei trattamenti non dichiarati o



ultronei rispetto a quelli enunciati nell'informativa, senza che l'utente possa essere in grado di accorgersene. Anche per i social network, l'ambito di diffusione del dato molte volte diventa ben più ampio di quanto l'utente avrebbe desiderato, circostanza verificatasi più volte in relazione ad informative poco chiare o alla scarsa dimestichezza dell'utente con i controlli privacy messi a disposizione della piattaforma. Purtroppo, la velocità della trasmissione dei dati in rete rende difficile il contenimento delle informazioni nel momento in cui escono dalla disponibilità dell'interessato, per cui è bene che le prescrizioni legislative trovino una trasposizione certa nelle modalità progettuali delle tecnologie, le quali dovranno essere strutturate per preservare adeguatamente la riservatezza degli utenti, soprattutto quando pensate per trattare categorie particolari di dati personali come le convinzioni religiose⁶⁹.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati contiene, già in sé, delle prescrizioni volte a incorporare la tutela dell'interessato nella tecnologia prima ancora che nella gestione del rapporto tra interessato e titolare, in particolare mediante i concetti di *data protection by design*⁷⁰ e di *data protection by default*⁷¹. Il nucleo fondamentale delle disposizioni è contenuto nel primo e secondo comma dell'articolo 25 del Regolamento, nella parte dedicata agli obblighi generali del titolare del trattamento⁷².

Già da questi principi generali è possibile ricavare dei suggerimenti importanti in termini di politiche di sviluppo e implementative, che dovranno essere seguiti dal titolare di un trattamento di dati personali.

Le valutazioni in merito, ad esempio, all'ampiezza dei dati trattati, alla natura dei dati che si andranno a chiedere all'utente, all'obbligatorietà o meno di conferire quei dati per usufruire del servizio e al periodo di conservazione, saranno fondamentali per fissare il livello di protezione desiderabile, date le caratteristiche proprie di quel trattamento. A tanto dovrà seguire l'implementazione dei principi essenziali del trattamento dei dati personali, enucleati nell'art. 5 del Regolamento 679/2016, soprattutto in merito alla minimizzazione dei dati e alla limitazione della conservazione. Nel caso di un'app che voglia, ad esempio, consentire l'accesso a determinati testi religiosi o a contenuti multimediali verificati presenti in Rete, non vi sarà alcun bisogno di registrare dati quali quelli provenienti dal ricevitore GPS del dispositivo, oppure richiedere forme di registrazione e di autenticazione all'utente, oppure, infine, accedere ad altri componenti del dispositivo quali la fotocamera o il microfono. Di eguale importanza è il principio della limitazione della conservazione, volto a prevenire che i dati permangano quando si sia esaurito lo sco-

po del trattamento o, comunque, non vi sia più titolo per detenerli legittimamente. La stratificazione di dati non più oggetto di trattamento, infatti, fa naturalmente ridurre l'attenzione nei confronti di questi dati. Quando dovessero pervenire richieste di cancellazione dell'account, quindi, soprattutto nel caso del trattamento di categorie particolari di dati personali, il sistema deve essere configurato in maniera tale da provvedere immediatamente alla cancellazione sicura dei suddetti dati, rinviando a una successiva registrazione l'eventuale ripensamento dell'utente.

Infine, il legislatore richiama l'attenzione verso una misura più tecnica rispetto a quelle fin qui esaminate: la pseudonimizzazione⁷³, ovvero un procedimento di trasformazione del dato teso a separare i dati identificativi dagli altri tipi di dati, in particolare i dati "ex-sensibili". In questo modo, anche nel caso in cui un soggetto non autorizzato dovesse aver accesso a parte o a tutto il database di informazioni detenute da un titolare, non sarebbe in grado di ricostruire l'identità del soggetto e, quindi, la violazione del dato non esisterebbe.

Proprio sul tema della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, lo *European Data Protection Board* (EDPB) ha pubblicato delle *Guidelines*⁷⁴ esplicative dell'art. 25 del Regolamento 679/2016; in esse viene evidenziata l'importanza della trasparenza nelle informazioni che devono essere trasmesse all'interessato *ex art.* 13 del Regolamento, requisito così importante nella progettazione ed offerta di strumenti che potrebbero avere delle ricadute per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

E sulla specifica libertà religiosa merita di essere evidenziato, in ultimo, l'approccio multidimensionale e la nozione di sicurezza «integrata» da un'adeguata tutela dei diritti fondamentali e delle libertà religiose, fornito dalle Linee Guida 2019 in materia di «Libertà di religione o convinzione e sicurezza» dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) con orientamenti pratici e raccomandazioni per garantire un approccio basato sui diritti umani, sensibile al genere, alla libertà di religione o di credo e sicurezza per i politici e i professionisti della sicurezza, organizzazioni della società civile, comunità religiose o di credo e media, regolamentazioni che dovranno necessariamente integrarsi nella loro coesistenza al fine di rendere effettivi i diritti nel loro esercizio in rete.

6. Osservazioni conclusive

Le tematiche affrontate hanno evidenziato che le problematiche collegate all'utilizzo di Internet sono molteplici e interconnesse. Del resto, Internet rappresen-



ta “il più largo spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto”, nel quale i diritti di ciascuno possono trovare ingresso e cittadinanza in nuovi contenuti: comunità virtuali, esercizio on line dei diritti fondamentali e del culto in particolare sono solo alcune manifestazioni concrete derivanti dal nuovo contesto identificato dalla rete.

Di qui la necessità di una regolamentazione della rete ampia che travalichi i confini territoriali degli Stati e allo stesso tempo la sola giustiziabilità dei diritti. Infatti, l’effettiva tutela dei diritti non è più necessariamente affidata ai tradizionali procedimenti giudiziari, ma può essere resa possibile da iniziative che, partendo dalla società civile e avendo come riferimento documenti internazionali, riescono a rendere concrete le garanzie.

Garantire l’accesso a Internet significa garantire e tutelare effettivamente i diritti fondamentali, non solo un generico riconoscimento della libertà in rete, ma la concreta possibilità di esercitare «virtù civiche», dunque di dar corpo ad una cittadinanza attiva: con tale finalità Internet è una risorsa per la democrazia⁷⁵.

Salvaguardare la neutralità della rete anche nella sua accezione di rete «aperta»⁷⁶, considerare l’accesso a Internet quale diritto fondamentale della persona e diritto attraverso il quale si esercitano gli altri diritti già positivizzati dagli ordinamenti sovranazionali e nazionali significa apprestare una tutela che da una parte trascenda le regolamentazioni statuali e dall’altra non ne imponga una sovrastatale⁷⁷ dal momento che vi è «l’esigenza di condividere e applicare una sorta di carta di principi universale» non «una costituzione globale che regoli la governance di Internet, ma almeno una condivisione di un insieme minimo di principi sui quali garantire il rispetto di tutti»⁷⁸.

L’efficacia di una Internet governance non può che considerare, quindi, la dimensione variegata di diritti⁷⁹ coinvolti per forme di tutela integrata *multilevel*, dal momento che i problemi giuridici posti dalla tecnologia informatica, nella sfera tanto del diritto costituzionale quanto in quella del diritto privato, non riescono a trovare più solo nella dimensione statale la sede idonea alla soluzione di essi.

Note

¹F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella Giurisprudenza Costituzionale*, Giappichelli, 1995.

²In tale accezione di certo emblematico è il riferimento al diritto di accesso a Internet, il diritto alla neutralità della rete e il diritto all’oblio.

³«Le nuove tecnologie hanno in primo luogo creato nuove forme e nuove opportunità per diritti fondamentali già rico-

nosciuti dalle Costituzioni contemporanee; consentono anche nuove minacce e ai diritti fondamentali già riconosciuti; hanno fatto emergere nuovi diritti fondamentali, che in alcuni casi servono a proteggere la persona dalle minacce derivanti dalle nuove tecnologie, mentre in altri sono finalizzate a rendere effettivamente fruibili le nuove opportunità che le nuove tecnologie hanno generato rispetto ai diritti fondamentali già esistenti», così, M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali e nuove tecnologie: una mappa del dibattito italiano*, in “Revista Estudos Institucionais”, vol. 6, 2020, n. 2, pp. 395-430.

⁴È il cd. *Right to Internet access* o *right to broadband* (letteralmente diritto alla banda larga).

⁵Sul punto, G. DELLA CANANEA, *Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico globale*, il Mulino, 2009, p. 95 ss.

⁶A riguardo, M. PIETRANGELO, *Accesso a Internet: un diritto ancora diseguale? Aggiornamenti e ripensamenti*, in M.R. Allegri, G. d’Ippolito (a cura di), “Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee”, Aracne, 2017; ID., *Introduzione. Il diritto di accesso ad Internet a mezzo secolo dalla nascita di Internet. Stato dell’arte e prospettive*, in M. Pietrangelo (a cura di), “Il diritto di accesso ad Internet”, ESI, 2010, p. 11 ss.; A. BUSACCA, *Il “Diritto di accesso” alla rete Internet*, in “Ordine internazionale e diritti umani”, 2017, pp. 345-359; A. PIROZZI, *Il libero accesso alla rete: un diritto in espansione*, in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2018, n. 2, p. 213 ss.; M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Giappichelli, 2014; G. DE MINICO, *Internet. Regola e anarchia*, Jovene, 2012; P. COSTANZO, *Miti e realtà dell’accesso a Internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in “Consulta online”, 2012; F. BADOCCO, *Riflessioni sul diritto di accesso a Internet nell’ambito del diritto dell’Unione europea*, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 1, pp. 153-163; F. BORGIA, *Riflessioni sull’accesso a internet come diritto umano*, in “La Comunità internazionale”, 2010, n. 3, pp. 395-414. B. CARROTTI, *L’accesso alla rete e la tutela dei diritti fondamentali (Nota a Conseil Constitutionnel, Décision 10 giugno 2009, n. 580)*, in “Giornale di diritto amministrativo”, vol. 16, 2010, n. 6, pp. 643-649; S. RODOTÀ, *Una costituzione per internet?*, in “Politica del diritto”, 2010, n. 3, pp. 337-351; E. DE MARCO (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Giuffrè, 2008.

⁷Con la Risoluzione A/HCR/20/L.13, del 29 giugno 2012.

⁸Impostazione che si ritrova in dichiarazioni del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, in iniziative di Stati come la Finlandia, nel piano del Presidente Obama sul servizio universale.

⁹A riguardo, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2013, p. 131, che ritiene Internet quale spazio comune dove dev’essere respinta ogni forma di disegualianza digitale, controllo esterno, censura.

¹⁰Si fa riferimento in particolare alle direttive sulle comunicazioni elettroniche: la Direttiva accesso (2002/19/CE) e la Direttiva servizio universale (2002/22/CE), oggetto di un’ampia revisione successiva, dapprima nel 2009 con le direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, in seguito con l’approvazione del Regolamento (UE) 2015/2120 sulle misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta. Nell’ordinamento italiano, l’accesso a Internet in condizioni non discriminatorie e dietro corrispettivo monetario è riconosciuto dall’art. 54 del Decreto legislativo n. 259/2003, il c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche, che recepisce la direttiva 2002/19/CE del Parlamento e del Consiglio del 7 marzo 2002.

¹¹Considerando n. 6 del Regolamento UE 2015/2120.

¹²La Carta dei diritti di Internet è approvata il 3 novembre del 2015 dalla Camera dei deputati all’unanimità, a segui-



to della consultazione pubblica, delle audizioni svolte e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015.

¹³È il cd. “Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete”, riconosciuto all’art. 3 della Carta dei diritti di Internet.

¹⁴L. MACI, *Carta dei diritti in Internet, cos’è e cosa cambia*, in “Economyup.it”, novembre 2015.

¹⁵Così, S. RODOTÀ, *La Carta dei Diritti in Internet*, in “Privacyitalia.eu”, 24 giugno 2017.

¹⁶«Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

¹⁷S. GRECO, *Libertà di espressione su internet: fra anarchia e censura*, in “DirittoConsenso”, 11 novembre 2020.

¹⁸R. PISA, *L’accesso ad internet, un nuovo diritto umano fondamentale?*, in “Treccani giuridica”, 7 gennaio 2010.

¹⁹F. CERQUOZZI, *“Diritto di accesso ad Internet” e Costituzione*, in “Iusinitinere.it”, 31 ottobre 2020.

²⁰Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

²¹Ogni anno le relazioni comprendono profili nazionali, che aiutano gli Stati membri a individuare settori di intervento prioritari, e capitoli tematici che forniscono un’analisi a livello dell’UE nei principali ambiti della politica digitale.

²²Come risulta dal *Digital Economy and Society Index – DESI 2021*, in Italia la percentuale di utenti on line italiani che utilizzano servizi di amministrazione on line (e-government) è aumentata dal 30% nel 2019 al 36% nel 2020, ma è ancora nettamente al di sotto della media UE. Anche l’uso dei fascicoli sanitari elettronici da parte dei cittadini e degli operatori sanitari rimane disomogeneo su base regionale.

²³Misura prevista dal piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR).

²⁴Cfr. MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE, *Strategia Nazionale per le Competenze Digitali*, luglio 2020.

²⁵S. TROIA, *Nuovi cittadini dell’era dell’accesso*, in “Pearson”, 2020.

²⁶V. PACILLO, *“A chiare lettere-Confronti”. La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 2020, n. 8, pp. 85-94; A. RUGGERI, *Il coronavirus, la sofferza tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti*, in “Consulta online”, 2020, n. 1, pp. 210-223.

²⁷Il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 13; il d.P.C.M. 23 febbraio 2020 nonché il successivo decreto del 1° marzo 2020. Ed ancora, il d.P.C.M. 8 marzo 2020, il d.P.C.M. 9 marzo 2020, il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, il d.P.C.M. 1° aprile 2020 e il d.P.C.M. 10 aprile 2020, il d.P.C.M. 7 agosto 2020, il d.P.C.M. 3 novembre 2020.

²⁸M. LUCIANI, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza*, in “Rivista AIC”, 2020, n. 2, pp. 109-141.

²⁹P. CONSORTI, *La libertà religiosa travolta dall’emergenza*, in “Forum di Quaderni Costituzionali”, 2020, n. 2.; S. PRISCO, in S. Prisco, F. Abbondante, *“I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo”*, in “Federalismi.it”, 24 marzo 2020 (che parla addirittura di Costituzione sospesa); V. PACILLO, *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, in OLIR, 16 marzo 2020; M. CARRER, *Salus Rei Publicae e salus animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato: gli artt. 7 e 19 Cost. ai tempi del coronavirus*, in “BioLaw Journal”, 2020, n. 2.

³⁰N. COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 2020, n. 7, pp. 25-40.

³¹P. PERRI, *La tutela dei dati personali nei social networks e nelle app religiose*, in “Jus-Online”, 2020, n. 3 che richiama il report del 2001 di E. LARSEN, *Cyber Faith: How Americans Pursue Religion Online*, pubblicato dal Pew Research Center. Interessante è anche il successivo report del 2014 *Religion and Electronic Media*, sempre a cura del Pew Research Center.

³²L’analisi della dimensione etica delle questioni digitali era rimessa ad un altro documento del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, pubblicato nello stesso giorno e intitolato appunto “Etica in Internet”. Da sottolineare il capitolo delle raccomandazioni: «ai responsabili ecclesiali» perché si curi un’adeguata «formazione mass-mediale», provvedendo anche a individuare le forme per una «certificazione volontaria a livello locale e nazionale con la supervisione di rappresentanti del magistero» dei siti «cattolici» (n. 11); «agli operatori pastorali» per uno studio di Internet al fine di utilizzarlo quale strumento del proprio ministero; «agli educatori e ai catechisti... ai genitori... ai bambini e ai giovani», perché valorizzino le potenzialità pedagogiche di Internet e insieme vigilino sulle possibili fughe diseducative; «a tutte le persone di buona volontà», infine, perché si rendano consapevoli delle minacciose conseguenze del digital divide e coltivino la virtù della solidarietà globale e concreta».

³³D. LOCHHEAD, *Shifting Realities. Information Technology and the Church*, WCC, 1997.

³⁴Vi è stato chi ha parlato della cd. “chiesa elettronica”, a riguardo cfr. ampiamente P. LUCA TROMBETTA (a cura di), *Cristiani senza frontiere: le chiese pentecostali nel mondo*, in “Religioni e Società”, 2012, n. 73.

³⁵C. HELLAND, *Online-religion/religion online and Virtual Communities*, in J.K. Hadden, D.E. Cowan (eds.) “Religion on the Internet: Research prospects and promises”, 2000, p. 205-223.

³⁶E. PACE, *Le religioni in rete: come comunicano e come studiarle*, in “Sociologia italiana”, 2013, n. 1, p. 16.

³⁷L. PEDULLÀ, *Accesso a internet, libertà religiosa e buon costume*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 2012, n. 35, p. 6.

³⁸In tema di declinazione costituzionale della libertà informatica, si veda T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, in “Rivista AIC”, 2011, n. 1.

³⁹L. PEDULLÀ, *op. cit.*, p. 7.

⁴⁰W. BELLAR, *Private practice: Using digital diaries and interviews to understand evangelical Christians’ choice and use of religious mobile application*, in “New Media & Society”, vol. 19, 2017, n. 1, p. 111-125.

⁴¹C. VALENTINO, *La libertà religiosa ai tempi del covid 19*, in “diritto.it”, 5 maggio 2020.

⁴²B. CAROTTI, *L’ICANN e la Governance di Internet*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2007, n. 3, pp. 681-721.

⁴³La *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* è un’organizzazione internazionale no profit che svolge il coordinamento delle attività di gestione del DNS (*Domain Name System*) garantendo l’univocità del sistema dei nomi a dominio, la stabilità, la sicurezza e la resilienza di Internet. Opera attraverso un modello multistakeholder che vede coinvolti i governi, la società civile, le aziende e la società tecnico-academica secondo principi di apertura, trasparenza e inclusività. Utilizza un modello decentrato, distribuito, “bottom up”, con processi aperti, inclusivi e trasparenti che si ispira al modello Internet. A seguito della transizione delle funzioni IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*), avvenuta il 1° ottobre del 2016, ICANN svolge le funzioni di coordinamento



del DNS per conto della comunità internazionale e non più per conto del solo governo americano.

⁴⁴K.-H. LAUDER, *Globalization and Global Governance: A Contradiction?*, in Id. (ed.), “Public Governance in the Age of Globalization”, Routledge, 2004, p. 71 ss.

⁴⁵In tal senso le riflessioni di J. BERLEUR, Y. POULLET, *Quelles régulation pour l’Internet?*, in J. Berleur, C. Lazaro, R. Queck (eds.), “Gouvernance de la société de l’information. Loi, autoréglementation, éthique”, Bruylant, Cahiers du CRID n. 22, 2002, p. 133 ss.

⁴⁶J. WEINBERG, *Governments, Privatization, and “Privatization”: ICANN and the GAC*, in “Michigan Telecommunications & Technology Law Review”, vol. 18, 2011, n. 1, p. 189 ss.

⁴⁷Dicastero della Curia romana, soppresso nel marzo 2016. Le sue funzioni sono state attribuite al Dicastero per la comunicazione, istituito da papa Francesco il 27 giugno 2015.

⁴⁸L’Annuario Pontificio, organo informativo pubblicato ogni anno dalla Segreteria di Stato Vaticano, contiene informazioni e gli indirizzi completi della Santa Sede, di tutte le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli ordini religiosi in tutto il mondo, le Accademie Pontificie e le Università, oltre che un sommario statistico.

⁴⁹C. WILLIAMS, *Saudis attempt to block Vatican plan for catholic web addresses*, 14 August 2012.

⁵⁰*Generic top-level domain* (dominio di primo livello generico) è un’estensione del nome di dominio Internet con tre o più caratteri e rappresenta una delle categorie del dominio di primo livello (TLD).

⁵¹In tale prospettiva si pone la lettera del 20 febbraio 2009, del rappresentante della Santa Sede, Mons. Carlo Maria Polvani, indirizzata al Presidente dell’ICANN, Paul Twomey.

⁵²Dall’*Independent Objector* (OI), che, quale responsabile di determinare se un’applicazione di nuovo gTLD sia presa nel migliore interesse della comunità di Internet, è abilitato a presentare obiezioni formali contro l’applicazione di un nuovo gTLD.

⁵³In questi termini cfr. *Catholic General Comment, Independent Objector New gTLDs.org*.

⁵⁴Si veda il *testo dell’accordo*.

⁵⁵Così come annunciato il 4 aprile 2016 da Radiovaticana.

⁵⁶M. CUNIBERTI, *Potere e libertà nella rete*, in “MediaLaws”, 2018, n. 3, p. 43.

⁵⁷Così come definita dal *Report of the Working Group on Internet Governance* del giugno 2005. Per un’ampia panoramica della regolamentazione della I.G., cfr., C. ROSSELLO, *La governance di Internet tra diritto statale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria*, in “Diritto del commercio internazionale”, 2006, n. 1, pp. 45-95; P. COSTANZO, *I profili costituzionali di Internet*, in G. Tosi (a cura di), “I problemi giuridici di Internet”, Giuffrè, 2003, p. 53 ss.

⁵⁸E. PAVAN, C. PADOVANI, *Reti di informazione, governance di Internet e innovazione nella politica mondiale*, in “Quaderni di Sociologia”, 2009, n. 49, pp. 61-88.

⁵⁹Un’analisi dei soggetti coinvolti e delle finalità della I.G. è evidenziata in modo puntuale in J. MATHIASON, M. MUELLER, H. KLEIN et al., *Internet Governance: The State of Play*, 9 settembre 2004.

⁶⁰*Internet Engineering Task Force* ha come obiettivo di far funzionare meglio Internet producendo documenti tecnici pertinenti e di alta qualità che influenzano il modo in cui le persone progettano, utilizzano e gestiscono Internet.

⁶¹L’*Internet Governance Forum* è un processo globale, condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite, che favorisce il confronto e il dibattito tra tutte le parti interessate (stakeholders) permettendo di discutere, scambiare informazioni e condividere iniziative inerenti alla Governance di Internet. L’IGF si basa

sui principi di trasparenza, apertura, inclusività e l’identificazione dei temi in agenda attraverso un “approccio dal basso”. *Internet Governance Forum* facilita il confronto tra tutte le parti interessate all’ecosistema Internet seguendo un principio di partecipazione egualitaria. *Internet Governance Forum* è stato istituito dal Segretario dell’ONU nel 2006 come risultato del Summit Mondiale sulla Società dell’Informazione (WSIS 2003–2005) con il mandato di discutere le questioni di interesse pubblico relative alla governance della Rete. Esso è diventato negli anni il punto di riferimento per la discussione globale sui temi della governance di Internet e sul modello di discussione e confronto multistakeholder.

⁶²Infrastrutture: infrastrutture di telecomunicazione, Internet service providers, Protocolli di controllo di trasmissione e protocolli internet, DNS (Domain Name Systems), Root zone e Root Servers, neutralità della Rete, standard tecnici e del web, servizi di Cloud, ecc.; sicurezza: cybersecurity, cybercrime, infrastrutture critiche, cyber terrorismo, cyberconflitti e guerra informatica, crittografia, spam, firma digitale, sicurezza dei minori on line, ecc.; legalità: strumenti legali, giurisdizioni, risoluzioni alternative di dispute, diritto di proprietà intellettuale, copyright, marchi registrati, patenti e brevetti, leggi del lavoro, intermediari ecc.; commercio: E-commerce, Internet Data Economy, Internet Access Economy, trend emergenti: Internet of things, Intelligenza Artificiale, sharing economy, E-banking, Emoney e valute virtuali, protezione dei consumatori, tasse ecc.; sviluppo: tecnologie digitali e sviluppo delle società, digital divide, sviluppo di competenze e capacità; socioculturale: policy dei contenuti, educazione on line, diversità culturale, multilinguismo, beni pubblici ecc.; diritti umani: diritti umani on line e off line, privacy e protezione dei dati personali, diritti dei minori on line, diritti delle persone con disabilità, diritti di genere on line.

⁶³S. POMA, *L’interpretazione del regolamento 2015/2120 tra principio di neutralità della rete, principio di non discriminazione e «Internet aperta»*, in “MediaLaws”, 26 ottobre 2021.

⁶⁴COUNCIL OF EUROPE, COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation to member States on the roles and responsibilities of internet intermediaries*, CM/Rec(2018)2, 1: «The internet plays a particularly important role with respect to the right to freedom of expression. It also enables the exercise of other rights protected by the Convention and its protocols, such as the right to freedom of assembly and association and the right to education, and it enables access to knowledge and culture, as well as participation in public and political debate and in democratic governance».

⁶⁵*Report IGF Italia 2018*.

⁶⁶Cfr. V. MARANO, *Protezione dei dati personali, libertà religiosa e autonomia delle Chiese*, in V. Cuffaro, R. D’Orazio, V. Ricciuto (a cura di), “I dati personali nel diritto europeo”, Giappichelli, 2019, p. 579 ss.; M. GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un’interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 2018, n. 11, p. 1 ss.; G. MAZZONI, *Le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose. Osservazioni alla luce delle recenti riforme in materia di privacy*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 2020, n. 7, pp. 66-90; D. MILANI, *Le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2000, n. 2, pp. 399-400.

⁶⁷Autorizzazione n. 3/2016 del 15 dicembre 2016.

⁶⁸P. PERRI, *op. cit.*

⁶⁹*Ibidem*.

⁷⁰L’art. 25 primo comma, in merito alla *data protection by design* statuisce che «Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di ap-



plicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati».

⁷¹L'art. 25, secondo comma, prescrive l'adozione di misure volte a garantire la *data protection by default*: «Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica».

⁷²Sul tema si veda G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, 2017; M. CASSARO, E. FACCIOLI, *Il "GDPR" [General Data Protection Regulation - Regolamento generale per la protezione dei dati personali] e la normativa di armonizzazione nazionale alla luce dei principi: "accountability" e "privacy by design"*, in "Il Diritto industriale", 2018, n. 6, pp. 561-566; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi*

ispiratori, in "Contratto e impresa", 2018, n. 1, pp. 106-125; S. CALZOLAIO, *"Privacy by design". Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679*, in "Federalismi.it", 2017, n. 24, 21 p.; G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, 2019.

⁷³Ex art. 4 n. 5) del Regolamento 679/2016.

⁷⁴Da ultimo nella versione del 18 gennaio 2022, le *Guidelines* si sono incentrate soprattutto sull'art. 15.

⁷⁵S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet?* in "Politica del diritto", 2010, n. 3, pp. 348-351.

⁷⁶Il Regolamento 2015/2021, al considerando n. 6, conferma a riguardo, che il concetto di Internet aperta viene assorbito nei diritti degli utenti finali; che la neutralità della rete viene associata al trattamento equo e non discriminatorio e limitata al diritto delle comunicazioni elettroniche, sottraendone un contenuto trasversale. Il principio è stato ribadito anche nella pronuncia della Corte di Giustizia, del 15 settembre 2020, resa nelle cause riunite C-807/18 e C-39/19, *Telenor Magyarország Zrt. / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke*.

⁷⁷T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in M. Pietrangelo (a cura di), "Il diritto di accesso ad Internet", Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", ESI, 2011, n. 9, pp. 23-43.

⁷⁸C. CASSA, F. PIRRO, *L'Italia sta trascurando l'internet governance, ecco i temi importanti (per tutti noi)*, in "Agenda Digitale", 11 giugno 2018.

⁷⁹C. CARUSO, *L'individuo nella rete: i diritti della persona al tempo di internet*, in "Forumcostituzionale.it", 28 aprile 2013.

* * *

"Networked" rights and religious freedom. The Effectiveness of Rights through the effectiveness of Internet governance

Abstract: Digital culture has a valence that is affected by the ongoing globalization and determines its development. This paper places emphasis on the possibility of considering an exercise of religious freedom in the digital society, that is, it verifies how the freedoms and rights, which, as corollaries, derive from religious freedom, can be combined with an "online" exercise of worship. The digital has become the medium that breaks down the barriers of space and time more than any other: the same essential assembly of the faithful that becomes an assembly, open, but at the same time not virtual, but rather characterized by the new form of participation. Starting from the analysis of the assignment of top-level domain names, the centrality of implementing effective Internet governance will then be highlighted, aimed at ensuring among others, global integration, defense of people's rights, and in general cultural, economic, and social opportunities for everyone while respecting the effective protection of everyone's right to privacy and protection of personal data.

Keywords: Internet access – Online rights – Freedom of religion – Privacy – Internet governance